REGOLAMENTO (CEE) N. 3238/74 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattatto che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente insufficiente o nulla e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte soltanto a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1975 i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
ex 03.01 C	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	sospensione totale
ex 03.02 C	Uova di pesce, salate o in salamoia	sospensione totale
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi, secchi, sgranati, destinati alla fabbricazione di conserve dette « baked beans » (a)	sospensione totale
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, per l'industria della trasformazione, esclusa la distillazione (a)	sospensione totale
ex 08.02 A II	Arance amare o melangole fresche o secche	8 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.